

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 07/2021 DEL 05/06/2021

Indice Argomenti:

1. Novità Decreto Sostegni-bis in materia fiscale e di agevolazioni

1) NOVITA' DECRETO SOSTEGNI-BIS IN MATERIA FISCALE E DI AGEVOLAZIONI

1.1) Premessa

Con il c.d. Decreto Sostegni-bis, pubblicato il 25.5.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il Decreto Sostegni-bis è entrato in vigore il 26.5.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione: tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel Decreto Sostegni-bis in materia fiscale e di agevolazioni.

STUDIO BELCASTRO

In successiva circolare saranno analizzate le novità in materia di lavoro e previdenza.

Il Decreto Sostegni-bis è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1.2) Contributo a fondo perduto

L'art. 1 del Decreto Sostegni-bis prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti:

- un contributo “automatico” pari a quello dell'art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”);
- se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
- un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d'esercizio.

1.2.1) Contributo “automatico”

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis);
- hanno presentato l'istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021 (e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).

Il nuovo contributo:

- spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall'art. 1 del DL 41/2021;
- è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

1.2.2) Contributo “alternativo”

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale.

Soggetti beneficiari

Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

STUDIO BELCASTRO

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'1.4.2019 al 31.3.2020.

Misura del contributo

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al periodo 1.4.2019-31.3.2020 le seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

- 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento.

Per i soggetti obbligati alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, l'istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

- direttamente tramite bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Coordinamento con il contributo "automatico"

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo "automatico" potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo "alternativo".

STUDIO BELCASTRO

In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.

Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo "alternativo" emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in "automatico", l'Agenzia non darà comunque seguito all'istanza.

1.2.3) Contributo "perequativo"

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.

L'istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021.

1.3) Credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo – Proroga ed estensione

L'art. 4 del Decreto Sostegni-bis interviene sul credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, che viene:

- da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 28 co. 5 del DL 34/2020;
- dall'altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.

1.3.1) Proroga del credito d'imposta per il settore turismo fino a luglio 2021

STUDIO BELCASTRO

Il credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021, come precedentemente previsto), per:

- le imprese turistico-ricettive,
- le agenzie di viaggio;
- i *tour operator*.

Misura e condizioni del credito d'imposta per il turismo

Si ricorda che il credito d'imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o *leasing*, ovvero del 50% dei canoni di affitto d'azienda (30% per agenzie di viaggio e *tour operator*, secondo l'interpretazione più rigorosa):

- a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
- a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

1.3.2) Estensione del credito d'imposta per le mensilità gennaio-maggio 2021

Viene introdotta una “nuova versione” del credito d'imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall'art. 28 del DL 34/2020.

1.3.2.1) Ambito soggettivo

Il “nuovo” credito d'imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Limite di 15 milioni di ricavi

Rispetto al credito d'imposta spettante per il 2020, cambia, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il limite massimo di ricavi/compensi che consente l'accesso al beneficio, che passa da 5 a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti “solari”).

1.3.2.2) Misura del credito a ambito oggettivo

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:

- misura del 60% dei canoni di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
- misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

1.3.2.3) Condizioni agevolativa: calo del fatturato

Per quanto concerne le condizioni di applicazione del credito d’imposta, il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune novità in relazione alla condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d’imposta sui canoni da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, *“a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”*.

Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, cambiano:

- sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
- sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”, dovendo confrontare l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1.4.2020-31.3.2021 con quello riferito al periodo “pre-pandemia” 1.4.2019 - 31.3.2020;
- sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall’art. 28 del DL 34/2020), bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.

Potranno quindi beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, mentre non sono più previste deroghe per i c.d. “Comuni calamitati”.

1.3.2.4) Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato

Il credito d'imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 *final* e successive modifiche.

1.4) **Credito d'imposta per sanificazione, dispositivi di protezione individuale e tamponi**

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per la sanificazione in favore di:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute:

- nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Provvedimento attuativo

Le disposizioni attuative del credito d'imposta in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

1.5) **Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Proroga**

Viene prevista la proroga al 2022 del credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi, di cui all'art. 10 del DL 83/2014, nella misura del 65%.

1.6) **Credito d'imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e della moda**

STUDIO BELCASTRO

Viene modificato il credito d'imposta previsto dall'art. 48-*bis* del DL 34/2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta in oggetto.

1.6.1) Proroga al 2021

Per effetto delle novità, oltre che per il periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti "solari"), l'incentivo viene riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti "solari").

1.6.2) Adempimenti per la fruizione

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate (adempimento non espressamente previsto dalla versione originaria della disposizione).

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con un provvedimento della stessa Agenzia.

1.6.3) Misura

L'agevolazione spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello della relativa spettanza.

1.6.4) Limite massimo al riconoscimento

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di:

- 95 milioni di euro, per l'anno 2021;
- 150 milioni di euro, per l'anno 2022.

1.6.5) Modalità di utilizzo

L'incentivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per i soggetti "solari", i crediti d'imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

1.7) **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali – Possibilità di utilizzo in un'unica soluzione**

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un'unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, investimenti in beni strumentali materiali "ordinari".

1.8) **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022**

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-bis co. 1-*quater* del DL 50/2017, viene concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il beneficio è riconosciuto:

- entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascun anno (65 milioni per la stampa, 25 milioni per la radio e TV);
- nel rispetto del regolamento comunitario "*de minimis*".

Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito d'imposta va presentata dall'1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.

1.9) **Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive - Proroga**

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive, di cui all'art. 81 del DL 104/2020, si applica anche per le spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall'1.1.2021 al 31.12.2021.

1.10) Incremento del limite annuo dei crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24

Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Si ricorda che, per l'anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese.

Subappaltatori edili

Per quest'anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Crediti d'imposta agevolativi

Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicithe esclusioni dalla sua applicazione).

1.11) Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi – Proroga dei termini di versamento

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell'art. 9 del Decreto Sostegni-bis, i pagamenti i cui termini scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.7.2021 (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato).

Prima del Decreto Sostegni-bis, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.4.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.5.2021.

STUDIO BELCASTRO

Entro il 2.8.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

1.11.1) Avviso di addebito Inps

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

1.11.2) Accertamenti esecutivi

Il Decreto Sostegni-bis prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.

Va detto che secondo la censurabile opinione dell'Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.

1.11.3) Rate da dilazione dei ruoli

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall'8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021.

1.12) **Sospensione delle attività esecutive e cautelari**

Dall'8.3.2020 al 30.6.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

STUDIO BELCASTRO

1.13) Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Per effetto del Decreto Sostegni-bis, tale procedura è sospesa sino al 30.6.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.

1.14) Riscossione Sicilia Spa – Subentro ad opera dell’Agenzia delle entrate-riscossione

Per i debitori aventi residenza o sede legale in Sicilia, la riscossione mediante ruolo avviene ad opera di Riscossione Sicilia SPA, a tutti gli effetti “Agente della Riscossione”.

Tale ente sarà cancellato dal Registro delle imprese senza formale liquidazione.

Dall’1.10.2021, ad esso subentra l’Agente della Riscossione “nazionale” (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Nulla cambia per i debitori, in quanto Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra a Riscossione Sicilia SPA in automatico in ogni rapporto, anche processuale.

1.15) Potenziamento dell’Ace (c.d. “Ace innovativa”)

Per il solo 2021 è stata potenziata l’ACE, prevedendo un coefficiente del 15% sugli incrementi patrimoniali (conferimenti e versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini della base di calcolo dell’agevolazione e registrati nel 2021 medesimo.

Così, se ad esempio una srl provvede nel 2021 ad accantonare a riserva l’utile del 2020, pari a 500.000,00 euro, o riceve nel 2021 dai soci conferimenti in denaro per identico ammontare:

- il reddito detassato è pari a 75.000,00 euro ($500.000,00 \times 15\%$);
- a tale importo corrisponde un risparmio in termini di IRES pari a 18.000,00 euro ($75.000,00 \times 24\%$).

STUDIO BELCASTRO

Per le società di capitali, in particolare, il risparmio è pari al 3,6% degli incrementi patrimoniali rilevati nel 2021.

Tali incrementi rilevano per l'intero ammontare, sempre limitatamente al 2021, indipendentemente dalla data di versamento (la quale potrebbe quindi essere, ad esempio, anche il 31.12.2021).

È però previsto un limite massimo di 5 milioni di euro, per cui, sempre prendendo a riferimento il caso delle società di capitali, il risparmio d'imposta massimo ammonta a 180.000,00 euro.

Fruizione del beneficio sotto forma di credito d'imposta

In alternativa alla riduzione dell'IRPEF o dell'IRES da versare a saldo nel 2022 con riferimento al 2021, è possibile trasformare il reddito detassato in credito d'imposta, da utilizzare in compensazione (riprendendo l'esempio sopra proposto, anche il credito ammonterebbe a 18.000,00 euro).

Il credito d'imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell'utile di esercizio, anche se occorre al riguardo un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

1.16) Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di soggetti con meno di 36 anni

L'art. 64 co. 6-11 del Decreto Sostegni-bis prevede una nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione, per i soggetti:

- che non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
- con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.

L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo, nonché nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

1.16.1) Ambito temporale

Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022.

1.16.2) Ambito oggettivo

L'agevolazione riguarda:

- non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà;
- ma anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

Per quanto concerne l'oggetto dell'acquisto, deve trattarsi di «*prime case*» di abitazione», escluse quelle catastalmente classificate in A/1, A/8 o A/9, come definite dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ovvero la norma che prevede le agevolazioni «prima casa» per l'imposta di registro.

1.16.3) Ambito soggettivo

Il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- abbiano un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui.

1.16.4) Condizioni di «prima casa»

Si ritiene che l'atto di acquisto debba rispettare tutte le condizioni previste per l'acquisto della «prima casa» dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, anche se la formulazione normativa richiama la Nota II-*bis* con riferimento al tipo di abitazione trasferito, anziché alle condizioni dell'acquisto.

1.16.5) Contenuto dell'agevolazione

L'agevolazione si muove su più fronti, in quanto riguarda, da un lato, le imposte d'atto dovute sull'atto di trasferimento a titolo oneroso (IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale) e, dall'altro, l'imposta sostitutiva sul finanziamento.

1.16.5.1) Esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale

In primo luogo, viene previsto che, in presenza di tutti gli elementi e le condizioni sopra illustrate, l'atto di acquisto a titolo oneroso vada esente dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

In questo caso, si ritiene restino dovute l'imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali, non potendo operare l'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011.

Applicazione generalizzata dell'esenzione

L'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sembra potersi applicare a prescindere dal regime di alternatività IVA-registro. La nuova norma, infatti, sembra strutturata in modo da prevedere in modo generalizzato l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per tutti gli atti di acquisto che soddisfino le condizioni di legge, sia ove posti in essere da soggetti privati che da soggetti IVA ed, in questo secondo caso, a prescindere dal regime IVA (esenzione o imponibilità).

1.16.5.2) Crediti d'imposta per gli atti imponibili ad Iva

Ove l'atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, agli acquirenti con meno di 36 anni spetta "un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto", che può essere utilizzato:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97.

In nessun caso il credito può essere rimborsato.

Anche il credito d'imposta correlato all'IVA dovrebbe essere subordinato sia al limite di età che al limite dell'ISEE.

1.16.5.3) Esenzione per gli atti di finanziamento

Viene prevista l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui all'art. 18 del DPR 601/73, per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, a condizione che:

STUDIO BELCASTRO

- sussistano le condizioni di “prima casa” e i requisiti di 36 anni non compiuti e di ISEE annuo non superiore a 40.000,00 euro;
- la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo.

1.16.5.4) Decadenza e carenza delle condizioni

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopra illustrate, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla Nota II-*bis* all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di decadenza dalle agevolazioni prima casa, e dall’art. 20 del DPR 601/73, in materia di imposta sostitutiva sui mutui.

1.17) **Iva – Termini di emissione delle note di variazione in diminuzione**

L’art. 18 del Decreto Sostegni-bis modifica la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

1.17.1) Decorrenza

La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis).

1.17.2) Momento di emissione della nota di variazione

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell’emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura, ma è possibile rettificare l’IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.

Nello specifico, il nuovo co. 10-*bis* dell’art. 26 del DPR 633/72 identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:

- la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

1.18) Proroga moratoria per le Pmi

L'art. 16 del Decreto Sostegni-bis proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 co. 2 del DL 18/2020), limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).

Richiesta dell'impresa

La proroga opera su comunicazione dell'impresa beneficiaria, da effettuare entro il 15.6.2021.

STUDIO BELCASTRO

ALLEGATI

Scadenario tributario di Giugno 2021

PRECEDENTI CIRCOLARI 2021

Numero	Del	Argomento
01/2021	02.01.2021	Legge di bilancio 2021 (novità in sintesi)
02/2021	22.01.2021	Sospensione cartelle di pagamento
03/2021	09.02.2021	Sospensione cartelle di pagamento (Aggiornamento)
04/2021	28.02.2021	Non emessa
05/2021	18.04.2021	Novità Decreto Sostegni
06/2021	12.05.2021	Le novità per la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2021

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

GIUGNO 2021

Domenica 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

Martedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale) deve consegnare al dipendente copia del 730 (ricevuto entro il termine massimo dello scorso 31 maggio) ed il modello 730-3 con il prospetto di liquidazione delle imposte

Mercoledì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Inps** - *Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)*
- **Inps – Agricoltura** – *Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al quarto trimestre dell'anno precedente*
- **Inps – Pescatori autonomi** – *Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente*
- **Enpals** – *Versamento contributi dovuti per il mese precedente*
- **Inpdai** – *Versamento mensile dei contributi previdenziali*

- **Imposta municipale unica – Imu** – *Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera Imu dovuta per l'anno in corso*

- **Tassa sui servizi indivisibili – Tasi** – *Termine ultimo per il versamento della prima rata della Tasi dovuta per l'anno in corso*

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – *Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese*

- **Inpgi** – *Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente*

- **Opzione per il consolidato nazionale** – *Termine per l'invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale*

Domenica 20

- **Casagit – Fpi** – *Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente*

- **Conai** – *Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi*

- **Assistenza fiscale – 730** – *Scade il termine per la presentazione al Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale), da parte di dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, del modello 730base e del modello 730-I relativi ai redditi prodotti durante lo scorso anno*

Venerdì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Lunedì 28

- **Preu** – **Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

Martedì 29

- **Società di capitali** – Termine ultimo per l’approvazione del bilancio da parte delle società il cui periodo amministrativo coincide con l’anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio **entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)**

Mercoledì 30

- **Delega Unica** – **Modello F24** :
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2020 ed in primo acconto per il 2021 – (senza aggravio) (**per tutti i soggetti**)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2020 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2021 – (senza aggravio) (**per tutti i soggetti**)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (**per tutti i soggetti**)
 - **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) (**per tutti i soggetti**)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di aprile la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di aprile
- **Unico 2021** – **Persone fisiche non titolari partita iva - Imposte sui redditi 2019 -** Termine di presentazione, su supporto cartaceo e tramite Unico 2021, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740) relativa allo scorso anno 2020
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui i Caaf devono inviare ai datori di lavoro ed ai dipendenti il 730-3 ed il 730-4 relativi ai redditi di coloro che si sono avvalsi dei Caaf stessi per l'assistenza fiscale
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i dipendenti o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere ad effettuare il conguaglio fiscale sulla busta paga relativa al corrente mese di giugno e contestualmente dovrà provvedere a rimborsare le eventuali imposte a credito o trattenere le eventuali imposte a debito da versare all'Erario entro il successivo 15 luglio p.v.
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione delle variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta intervenute sugli immobili durante l'anno solare precedente
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° giugno e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° giugno del relativo anno

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento terzo trimestre in caso di rateizzazione
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della terza rata bimestrale (maggio-giugno) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- **Enpaf – Cassa previdenza farmacisti** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)

STUDIO BELCASTRO

- *I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)*